

672 - Determinazione - Allegato Utente 1 (A01)

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

PERGINE VALSUGANA (TN)

Rep. n. _____

CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL “CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE” AFFERENTE IL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (CIG Z871DF636C) PERIODO 01.04.2017 – 31.08.2017.

L'anno duemiladiciassette (2017), addì _____ (____) del mese di _____ (____) nella sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, in Pergine Valsugana (TN), Piazza Gavazzi n. 4

tra

la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con sede in Pergine Valsugana Piazza Gavazzi, 4 C.F. P.IVA 02143860225 nella persona della Responsabile del Servizio socio-assistenziale Dott.ssa **Francesca Carneri** nata a Borgo Valsugana (TN) il 04.02.1971 C.F. CRNFNC71B44B006N, domiciliata per la carica in Pergine Valsugana (TN), presso la sede legale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Piazza Gavazzi n. 4 – C.F. e P.IVA 02143860225, la quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto in qualità di Responsabile del Servizio socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol

e

l'Associazione di promozione sociale Orizzonti Comuni qui rappresentata nella persona di **Cristina Bailoni**, nata a Trento (TN) il 10.12.1965, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione di promozione sociale Orizzonti Comuni con sede legale in Via F. Filzi, 2– 38049 Altopiano della Vigolana P.IVA 02098560226 C.F. 96076110228.

Premesso che:

con atto di indirizzo – delibera a contrarre n. 28 dd 20/03/2017, il Comitato Esecutivo ha disposto di procedere ad assegnare l’incarico di gestione del Centro di Aggregazione Giovanile mediante trattativa diretta ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.P. 23/1990;

con determinazione n. _____ dd. _____ è stata approvata la proposta relativa all’affidamento in gestione del servizio del “Centro di Aggregazione Giovanile” afferente l’ambito territoriale del Comune di Altopiano della Vigolana per il periodo 01/04/2017 – 31/08/2017 acclarante il costo di € 46.000,00.=.

Il soggetto individuato ha presentato in data 13.03.2017 nota di cui al prot. 5699/2017 in cui ha manifestato la propria disponibilità nella gestione del Centro di aggregazione giovanile ed effettuato una proposta progettuale; con nota di cui al prot. 6107/2017 del 23/03/2017, sono state confermate le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio proposto.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito denominata “**Comunità**”, affida all’Associazione di promozione sociale Orizzonti Comuni qui rappresentata nella persona di **Cristina Bailoni**, nata a Trento (TN) il 10.12.1965, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione di promozione sociale Orizzonti Comuni con sede legale in Via F. Filzi, 2– 38049 Altopiano della Vigolana P.IVA 02098560226 C.F. 96076110228, di seguito denominato “**Soggetto affidatario**”, che accetta,

la gestione del Centro di Aggregazione Giovanile, di seguito denominato “**CAG**”, tipologia 1.3 del “Catalogo delle Tipologie di Servizio della Provincia Autonoma di Trento”, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 08 febbraio 2002 n. 199, afferente l’ambito territoriale del Comune di Altopiano della Vigolana per il periodo dal 01.04.2017 – 31.08.2017, secondo i criteri e le modalità stabiliti nei successivi articoli.

Gli interventi devono essere attuati in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge provinciale 12 Luglio 1991, n. 14 *“Ordinamento dei Servizi Socio-Assistenziali in Provincia di Trento”*, Legge provinciale 27 Luglio 2007, n. 13 *“Politiche sociali nella provincia di Trento”*, nonché dalla normativa vigente nel corso di validità del presente contratto.

Art. 2

Finalità

Le finalità del CAG sono:

- prevenire il “disagio” giovanile a livello relazionale, familiare, scolastico e sociale; contribuire a ridurre la vulnerabilità dei giovani; sostenere la socialità e l’aggregazione; favorire la contaminazione tra culture e generazioni diverse e sensibilizzare rispetto alla parità di genere; promuovere salute e stili di vita sani; valorizzare le tradizioni culturali della comunità e promuovere l’integrazione dei giovani nella stessa; promuovere la partecipazione attiva e solidale alla vita della comunità; promuovere il volontariato sociale, anche fuori dal CAG, in un’ottica di solidarietà trasversale a generazioni e appartenenze culturali; stimolare la capacità di iniziativa, attivazione ed empowerment; sollecitare la capacità di sviluppare idee e progetti creativi; agevolare il successo formativo, la ricerca del lavoro, l’imprenditorialità e l’autonomia abitativa dai genitori.

Art. 3

Destinatari degli interventi

Il CAG si rivolge a giovani dai 15 ai 22/25 anni residenti nell'ambito territoriale del Comune di Altopiano della Vigolana.

Art. 4

Azioni

Le finalità indicate nell'art. 2 sono perseguiti attraverso le seguenti azioni:

- costruzione di reti significative con altri soggetti operanti sul territorio (istituti scolastici, altri Centri Giovani, Centri Diurni, Centro per l'impiego, altre realtà sociali, servizi della Provincia dedicati alle politiche giovanili, imprese, incubatori di impresa, Hub, referenti del Piano Giovani di Zona, enti di promozione sportiva...);
- svolgimento di attività di sostegno scolastico in collaborazione con i genitori degli utenti, gli istituti scolastici e altre agenzie educative;
- svolgimento di attività di informazione/formazione sulle iniziative ed opportunità a favore dell'occupazione e della formazione dei giovani, l'imprenditorialità, il rafforzamento delle competenze personali, nonché di altre aree di potenziale interesse, quali scambi con l'estero, concorsi, forum di discussione, convegni;
- avvicinamento alla pratica di attività creative, ricreative, sportive e di animazione (feste, eventi comunitari, tornei, soggiorni stagionali, gite ecc);
- organizzazione di serate, incontri e workshop formativi/informativi su tematiche di interesse (es. percorsi genitori, sportello di ascolto, di cittadinanza attiva, avvicinamento al volontariato, progetti di scambio con altri paesi europei...);

- progettazione partecipata con gruppi di ragazzi e/o adulti per un processo condiviso di animazione socio-culturale ed organizzazione di eventi /manifestazioni comunitarie del territorio.

Art. 5

Modalità operative

Le attività di animazione-promozione-socializzazione sono svolte prioritariamente presso il Centro Giovani Rombo. Le attività, tarate sulle aspirazioni e propensioni dei ragazzi frequentanti, possono essere svolte sia per piccoli gruppi in relazione alle diverse fasce di età che per bisogni omogenei, promuovendo il protagonismo dei ragazzi nella progettazione delle stesse.

Nel periodo estivo (o in periodi festivi) il soggetto affidatario può organizzare attività residenziali (es. campeggi) e iniziative di animazione (colonie diurne, centri ricreativi estivi, ecc.) che possono coinvolgere utenti dei servizi oggetto del presente contratto, previo accordo con la Comunità.

Art. 6

Modalità di accesso

L'accesso al CAG è libero.

Art. 7

Orari

Gli orari di attività del CAG sono stabiliti dal soggetto affidatario con il Servizio socio-assistenziale della Comunità, tenendo conto dei criteri sotto esplicitati.

Il CAG è disponibile almeno cinque giorni su sette. L'orario è articolato in base alla possibile fruibilità dei frequentatori ed alla tipologia delle attività proposte e presenta caratteristiche di flessibilità. Il servizio è comunque

attivo tutti i pomeriggi dei giorni feriali e, in relazione ai bisogni dei giovani del territorio, può essere ampliato (la sera, il mattino o nei giorni festivi).

Detti orari sono pubblicizzati dal soggetto affidatario nei modi utili per la loro puntuale conoscenza da parte dei ragazzi e delle loro famiglie.

Le modifiche di orario e gli eventuali periodi di sospensione delle attività devono essere condivise con il Servizio socio-assistenziale della Comunità, comunicate con congruo anticipo in forma scritta al Responsabile del Servizio socio-assistenziale della Comunità, al Comune di Altopiano della Vigoana e rese note agli utenti e famiglie.

Art. 8

Obbligo di riservatezza

Tutti i dati rilevati in rapporto alle attività di cui al presente contratto restano di esclusiva proprietà e in disponibilità della Comunità.

Il soggetto affidatario garantisce la riservatezza delle informazioni/dati relative agli utenti che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente contratto. Si impegna altresì a trattare i dati personali degli utenti secondo le disposizioni di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm. e ii. Su richiesta della Comunità, il soggetto affidatario dovrà presentare alla Comunità stessa una relazione scritta in ordine alle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati.

Art. 9

Personale

L'ente affidatario assicura personale educativo, di coordinamento e di direzione con professionalità ed in numero adeguato a garantire il regolare e qualificato svolgimento delle attività previste nel presente

contratto. In particolare, per assicurare il coinvolgimento del territorio è data priorità a personale con capacità e propensioni personali specifiche di animazione e di facilitazione.

Per le attività oggetto del presente contratto, il Soggetto affidatario nomina nella persona del/la sign./ra ***, il/la **Referente tecnico-organizzativo (RTO)**, al/la quale è affidato il coordinamento generale dei servizi erogati e che rappresenterà per la medesima la principale figura di riferimento organizzativo.

L'eventuale sostituzione anche temporanea, deve essere immediatamente segnalata alla Comunità con apposita comunicazione scritta.

Entro 10 (dieci) giorni dalla data di inizio del contratto il Soggetto affidatario invia alla Comunità l'elenco nominativo, sottoscritto dal Legale rappresentante, del personale impiegato nelle attività oggetto del presente contratto, riportante per ciascuna persona:

- cognome e nome;
- comune e data di nascita;
- comune di residenza;
- tipo di rapporto con il Soggetto affidatario e data di inizio del rapporto;
- qualifica e/o esperienza professionale;
- mansioni espletate.

Il soggetto affidatario si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione nel personale impiegato.

Il Soggetto affidatario rispetta per il proprio personale incaricato gli obblighi assistenziali, previdenziali, assicurativi, di ordine igienico-

sanitario, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D. Lgs. n. 81 di data 09/04/2008, *“Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica previsti dalla normativa vigente, sollevando da ogni responsabilità la Comunità in rapporto alla mancata osservanza di quanto sopra; assume ogni responsabilità in ordine ad eventuali contravvenzioni ai regolamenti di igiene e sanità pubblica e sicurezza del lavoro e risponde di eventuali danni che dovessero essere arrecati a cose o persone in dipendenza della gestione dei servizi; realizza iniziative di aggiornamento e di qualificazione del personale che saranno comunicate alla Comunità nella relazione finale prevista nell'art. 12 e assicura la supervisione tecnica agli operatori.

La Comunità si riserva la facoltà di controllare l'assolvimento da parte del soggetto affidatario degli impegni di cui sopra ed a tal fine potrà richiedere in qualsiasi momento alla stessa tutta la documentazione necessaria.

Art. 10

Formazione ed aggiornamento del personale

Il Soggetto affidatario s'impegna, nell'arco di durata del presente contratto, ad assicurare la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del proprio personale.

Il soggetto affidatario assicura in particolare, nei confronti dei propri dipendenti/incaricati, la formazione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 11

Spazi, attrezzature, beni di consumo

La sede principale per la realizzazione dei servizi è costituita dai locali siti nella struttura del “Centro Giovani ROMBO”, Via Fabio Filzi, 2 38049 Altopiano della Vigolana, TN (Italia), oggetto di apposito accordo tra il soggetto affidatario ed il Comune di Altopiano della Vigolana e quindi nella disponibilità dello stesso.

Art. 12

Relazione finale

In ordine alla documentazione dell'attività oggetto del presente contratto il Soggetto affidatario è tenuto inoltre a predisporre e presentare alla Comunità, entro e non oltre la fine del mese di **settembre 2017**, una relazione sull'attività complessiva svolta nel periodo del presente contratto.

Il pagamento relativo all'ultima mensilità di svolgimento dell'attività sarà subordinato alla presentazione della relazione finale.

Art. 13

Gestione dei rapporti convenzionali e protocolli operativi

I rapporti tra il Soggetto affidatario e la Comunità per l'attuazione del presente contratto, che non attengano al funzionamento ordinario dei servizi, così come disciplinato nei precedenti e nei seguenti articoli, saranno gestiti dalla Direzione del Soggetto affidatario e dalla Responsabile del Servizio socio-assistenziale della Comunità.

Nell'ambito della gestione di tali rapporti e qualora sia necessario per un miglior funzionamento dei Servizi, potranno essere definiti ed applicati dei protocolli operativi concordati tra le parti.

Art. 14

Obbligo di riservatezza ed incarico di Responsabile del trattamento

dati personali

Il Soggetto affidatario è tenuto in solido, con i propri dipendenti, all'osservanza del segreto d'ufficio e della massima riservatezza rispetto a tutte le informazioni delle quali verrà a conoscenza nell'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie, riguardanti gli utenti e la Comunità. Lo stesso s'impegna a trattare i dati degli utenti secondo le disposizioni del D. Lgs. 196/2003 ed è nominato dalla Comunità quale Responsabile del trattamento per i dati che necessariamente acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio.

Nell'ambito dell'attività oggetto del presente atto il Soggetto affidatario potrà venire a conoscenza e trattare dati personali, sensibili e giudiziari relativi agli utenti del Servizio socio-assistenziale.

I dati oggetto del trattamento riguardano soggetti che sono individuati con le modalità previste nel presente contratto e sono trattati al fine di rispondere alle esigenze dei destinatari degli interventi, in aderenza alle finalità del CAG.

Il Soggetto affidatario, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dalla Comunità, in qualità di Titolare del trattamento.

In tal senso si rimanda anche alla specifica nomina del Soggetto affidatario a Responsabile del trattamento, attuata da parte della Comunità.

Art. 15

Responsabilità e copertura assicurativa

E' fatto obbligo al Soggetto affidatario garantire a suo esclusivo onere, mediante apposita polizza con primaria compagnia di assicurazione:

- polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi¹ (RCT), con vincolo a favore della Comunità con primaria compagnia di assicurazioni, con i seguenti massimali minimi: euro 3.000.000,00 (tre milioni,00) per ogni sinistro con il limite di euro 3.000.000,00 (tre milioni,00) per ogni persona che abbia subito danni e di euro 3.000.000,00 (tre milioni,00) per danni a cose e animali qualunque ne sia il numero, anche appartenenti a più persone. Tale polizza dovrà contenere specificatamente l'indicazione che fra le "persone" si intendono compresi i lavoratori presenti negli edifici sede degli impianti oggetto dell'appalto. Tale polizza dovrà inoltre avere durata assicurativa pari alla durata del contratto.
 - polizza assicurativa per responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (RCO), con vincolo a favore della Comunità con primaria compagnia di assicurazioni, con massimale minimo non inferiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni,00), per danni, infortuni o altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del servizio al personale dipendente. La copertura deve includere le azioni di rivalsa esperibili dall'INAIL e dall'INPS e le richieste di risarcimento esperibili direttamente dai lavoratori infortunati o dai loro aventi causa; deve inoltre contenere condizioni aggiuntive per l'estensione della copertura alle malattie professionali.
- Il Soggetto affidatario dovrà presentare, ai fini della stipulazione del contratto, a seguito di richiesta da parte della struttura competente copia

¹ il riconoscimento della qualifica di terzo è prevista verso tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati anche nel caso di partecipazione, anche occasionale, alle attività del Soggetto affidatario, manuali e non, a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività;

della polizza di cui al presente articolo e periodicamente verranno presentati i cedolini attestanti l'avvenuto rinnovo delle assicurazioni in oggetto.

Art. 16

Subaffidamento

E' fatto divieto assoluto di subaffidare in tutto o in parte le prestazioni oggetto del presente contratto, come pure è vietata la cessione del presente contratto.

Art. 17

Controlli e verifiche

La Comunità si riserva la facoltà di eseguire controlli periodici sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dal Soggetto affidatario, con particolare riguardo alla qualità dei servizi prestati ed al rispetto degli impegni assunti ed alle modalità operative attuate, con possibilità di formulare contestazioni e richiami formali in caso di non regolare o non qualificato svolgimento dei servizi o mancato rispetto degli impegni assunti.

La Comunità si riserva inoltre la facoltà:

- di controllare l'assolvimento dell'impegno del Soggetto affidatario a rispettare per il proprio personale gli obblighi assistenziali, previdenziali ed assicurativi e le prescrizioni di natura igienico – sanitaria di legge, nonché il contratto di lavoro di riferimento; allo scopo potrà richiedere in ogni momento al Soggetto affidatario tutta la documentazione necessaria;
- di verificare a mezzo di propri incaricati e con propri strumenti, il grado di soddisfazione dell'utenza in ordine al servizio erogato.

Art. 18

Corrispettivi

La Comunità si impegna a corrispondere per la gestione del CAG il corrispettivo di euro 46.00,00 (diconsi quarantaseimila/00), IVA 22% compresa, per il periodo 01.04.2017– 31.08.2017 per il pieno e perfetto adempimento di quanto previsto dal presente contratto.

Art. 19

Modalità di pagamento

Il soggetto affidatario emetterà mensilmente nei confronti della Comunità, regolare fattura in formato elettronico di importo pari ad 1/5 del corrispettivo indicato al precedente art. 18, sulla base delle prestazioni effettivamente erogate. L'ultima rata, sarà erogata, previa presentazione di regolare fattura, e della relazione finale prevista nell'art. 12 del presente contratto. La Comunità provvederà al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, attestata dal protocollo dell'Ente, salvo non vi siano in atto contestazioni. Il pagamento si intenderà effettuato con l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Art. 20

Controversie - Penali

Ove si verifichino inadempienze da parte del Soggetto affidatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Comunità delle penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente contratto. Le penalità saranno precedute da contestazione dell'inadempienza, alla quale il Soggetto affidatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della contestazione inviata.

Trascorsi i 15 (quindici) giorni dalla comunicazione degli addebiti senza notifica di controdeduzioni da parte del Soggetto affidatario, la Comunità si riserva di applicare direttamente la penale stabilita.

Si procederà al recupero della penalità mediante apposito versamento da attuarsi da parte del Soggetto affidatario o, in caso di mancato versamento, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale sarà assunto il provvedimento.

L'entità delle penali sarà stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze. Sono pertanto definiti tre livelli di gravità delle inadempienze, sulla base dell'entità economica dell'inadempienza.

L'entità delle penali è stabilita come di seguito indicato:

- per ogni contestazione di non regolare effettuazione del servizio: penale da Euro 50,00 (cinquanta/00) e rapportata alla gravità del fatto, fino ad un massimo del 10% dell'importo del presente contratto;
- per ogni contestazione di non qualificato svolgimento dei servizi o mancato rispetto degli impegni: penale da Euro 100,00 (cento/00) e rapportata alla gravità del fatto, fino ad un massimo del 10% dell'importo del presente contratto;
- mancato invio della relazione finale di cui all'art. 12: penale pari ad Euro 300,00 (trecento/00).

Nel caso in cui l'importo delle penali superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, la Comunità procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del maggiore danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Per qualsiasi controversia non sanata ai sensi del comma precedente è competente il Foro di Trento.

Art. 21

Cause di risoluzione – Recesso

E' facoltà della Comunità recedere tramite raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC), ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere al Soggetto affidatario, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate.

La Comunità ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, previa formale comunicazione al Soggetto affidatario con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora svolte.

Il presente contratto potrà essere risolto nei casi di mancato rispetto degli obblighi contrattuali dovuti a:

- rilevante inadempimento del Soggetto affidatario, tale da compromettere i risultati del servizio;
- frequenti inadempimenti di minore entità, oggetto di contestazioni da parte della Comunità;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte della Comunità per oltre sei mesi rispetto al termine fissato;
- violazione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Alta Valsugana e Bersntol”, approvato con deliberazione della Giunta della Comunità Alta Valsugana e Bersntol n. 191 di data 30.12.2014;

- violazione degli obblighi di condotta previsti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Comunità 2017-2019, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 10 dd. 30/01/2017, per quanto compatibili.

Qualora ricorra una delle cause citate, ciascuna delle parti contraenti potrà procedere alla contestazione per iscritto all'altra parte dell'addebito ed alla diffida a rimuovere entro un congruo termine la causa di inadempienza; trascorso inutilmente tale termine il contratto sarà risolto di diritto.

La Comunità può inoltre recedere dal presente contratto nel caso in cui il Soggetto affidatario dovesse perdere il possesso di tutte le certificazioni e le autorizzazioni a suo carico previste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto.

Il contratto si intende sotto condizione risolutiva e pertanto, qualora venisse riscontrata causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159, nonché venisse accertata la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, la Comunità recederà dal contratto ai sensi dell'articolo 92 del citato D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, costituiscono clausola risolutiva espressa le inadempienze contrattuali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del CAG.

Il Soggetto affidatario non può sospendere o ritardare i servizi di cui al presente contratto con propria decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Comunità.

La sospensione o il ritardo dei servizi per decisione unilaterale del Soggetto affidatario costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto. In tale ipotesi restano a carico del Soggetto affidatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 22

Durata

Il presente contratto ha la validità di 5 (cinque) mesi, a decorrere dal **01.04.2017** e fino al **31.08.2017**, fatta salva la possibilità di recesso di cui all'art. 21.

Art. 23

Garanzia fidejussoria

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l'affidatario dovrà stipulare apposita garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto tramite fidejussione bancaria o polizza fideiussoria (rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 o del D. Lgs. 17/3/1995 n. 175) e relativa alla costituzione di un deposito cauzionale pari al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto riferito alla durata del medesimo, a garanzia degli obblighi assunti.

La cauzione resta vincolata fino allo svincolo operato dalla Comunità in seguito alla verifica della regolare esecuzione del contratto.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto oltre a quanto espressamente previsto all'art. 20.

Qualora il Soggetto affidatario, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla Comunità

o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione del contratto medesimo ai sensi della normativa antimafia (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), la Comunità procederà ad incamerare garanzia fidejussoria provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa del Soggetto affidatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

Art. 24

Spese contrattuali e disposizioni di carattere fiscale

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto nessuna esclusa sono a carico del soggetto affidatario.

Art. 25

Registrazione

Il presente contratto è scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma del D.P.R. 26 aprile 1968, n. 131.

Art. 26

Tracciabilità dei flussi finanziari

Il soggetto affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 – e s.m.i.

A tal fine si obbliga a comunicare alla Comunità entro 7 giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 dell'art. 3 citato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il contratto è comunque risolto, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti siano

eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A.

La Comunità ha acquisito per il presente contratto il codice CIG Z871DF636C. In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i. il codice CIG dovrà essere riportato obbligatoriamente su ciascuna fattura inviata alla Comunità, oltreché su tutti i documenti amministrativi e contabili del soggetto affidatario sia cartacei che informativi riguardanti l'attività oggetto del contratto.

LA RESPONSABILE

SERVIZIO SOCIO-

ASSISTENZIALE

Francesca Carneri

LA PRESIDENTE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE

SOCIALE ORIZZONTI COMUNI

Cristina Bailoni